

ASSOCIAZIONE CASENTINO DISABILI ONLUS APS

Verbale Assemblea straordinaria



L'anno 2022 il giorno 14 del mese di luglio alle ore 10, presso la sede dell'Associazione, si è tenuta in seconda convocazione, avendo la prima non raggiunto il numero legale, l'assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione Casentino Disabili Onlus APS in presenza, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Modifiche statutarie a seguito entrata in vigore del RUNTS, come da richiesta del comune di Arezzo prot. n. 72011 del 18/05/2022,
- 2) Varie ed eventuali.

Assume la presidenza il Signor Giovanni Renda, Presidente del Comitato Direttivo il quale dichiara e constata che:

- che sono presenti n. 56 soci
- che sono altresì presenti tutti i componenti il Comitato Direttivo nelle persone del Presidente Giovanni Renda, nel Vice Presidente Marino Rossi e il componente Simonetta Lensi
- che gli intervenuti sono legittimati ad intervenire alla presente assemblea
- che gli intervenuti si dichiarano informati su quanto all'ordine del giorno.

Il Presidente chiamato a fungere da Segretario il Signor Marino Rossi con l'incarico di redigere il presente verbale, espone ai presenti le circostanze normative che impongono o rendono comunque opportune specifiche modifiche dello statuto sociale.

Egli illustra dettagliatamente i diversi articoli soggetti a modifica con le relative motivazioni e successivamente da lettura dell'intero Statuto così come risulta modificato.

Si apre quindi la discussione sul documento presentato ed il Presidente fornisce i chiarimenti richiesti.

Al termine della discussione il presidente sottopone all'approvazione dei presenti il nuovo Statuto, l'assemblea all'unanimità

DELIBERA

di approvare, all'unanimità dei presenti, lo statuto sociale come modificato nel testo di cui è stata lettura e che viene allegato al presente verbale per farne parte integrante.

Non essendovi argomenti da dibattere sul punto 2) dell'ordine del giorno e nessuno chiedendo la parola la riunione è tolta previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Renda Giovanni

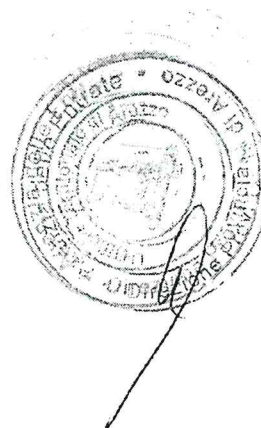
CASENTINO DISABILI ONLUS
Via Castellare, 3
52011 BIBBIENA (AR)
Cod. Fisc. 92086450514

AGENZIA DELLE ENTRATE
Ufficio di AREZZO
Registrato il 11/07/2022
N. 2000 Vol. 20 Serie 3
Percetti Euro

Per il Direttore
FRANCESCO
Franceschatti

STATUTO

"CASENTINO DISABILI APS"



Disposizioni Generali

Art. 1

(Denominazione e Sede)

1. E' costituita l'associazione di promozione sociale denominata "CASENTINO DISABILI APS".
2. L'Associazione è costituita e organizzata in forma di Associazione di Promozione Sociale ai sensi del D.Lgs. 3 Luglio 2017 n.117 e sue successive oltreché dalle norme del Codice Civile.
3. Fino alla iscrizione nel registro Unico Nazionale del Terzo Settore l'Associazione rimane iscritta all'anagrafe regionale delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale e pertanto continuerà ad utilizzare la denominazione di "Associazione Casentino Disabili Onlus" in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico. L'Associazione assumerà poi la denominazione di cui all'art. 1 del presente statuto.
4. L'Associazione ha Sede in Bibbiena (AR).

Art.2

(Statuto)

1. L'associazione è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei limiti di cui alle norme richiamate al punto 2, dell'art.1 e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. L'assemblea delibera il regolamento di esecuzione dello statuto, per la disciplina di aspetti organizzativi più particolari.

Art.3

(Efficacia dello Statuto)

1. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'associazione.
2. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

Art.4

(Modificazioni dello statuto)

1. Il presente statuto è modificato con deliberazione dell'assemblea e con la maggioranza dei due terzi dei presenti.

Art.5

(Interpretazione dello Statuto)

1. Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'art.12 delle preleggi del codice civile.

TITOLO II

Finalità dell'associazione

Art.6

(Scopo dell'associazione)

L'associazione è costituita per perseguire, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale a favore di associati, loro familiari o di terzi, nel rispetto della libertà e dignità degli associati e comunque con l'apporto prevalente e volontaristico dei soci.

In particolare:

Scopo dell'associazione è:

A – a1- Favorire lo studio e la ricerca sulle problematiche correlate alla disabilità.

a2 - Valorizzare e sostenere le potenzialità terapeutiche della famiglia, oltre il suo valore essenziale come componente educativa e di crescita.

a3 - Promuovere, attraverso seminari, studi, convegni, pubblicazioni, collegamenti con associazioni, anche straniere, la diffusione dell'ampia problematica che la disabilità comporta.

a4 - Elaborare ed attuare, anche utilizzando soggetti esterni, progetti sperimentali finalizzati alla gestione integrata delle attività di cui al punto a3.

a5 - valutare l'opportunità e decidere, per delibera assembleare a maggioranza qualificata (due terzi), l'eventuale federazione o fusione con altre associazioni aventi finalità analoghe, nel campo dell'handicap.

B – b1 - Favorire il sorgere sul territorio di strutture specifiche, riabilitative, terapeutiche, residenziali, semiresidenziali e/o ambulatoriali, volte a migliorare le condizioni di vita delle persone con disabilità.

b2 - Promuovere l'integrazione, ed in particolare l'integrazione sociale e le pari opportunità per le persone disabili e creare un collegamento tra i genitori, le famiglie e le persone interessate allo scopo di approfondire tutte le tematiche inerenti la disabilità, fornendo ampia informazione sulle relative problematiche.

b3 - Sostenere, stimolare, collaborare con équipes scientifiche, allo scopo di orientare i problemi di ricerca, assistenza, informazione e formazione professionale.

b4 - Promuovere e sostenere, anche tramite altre specifiche istituzioni ed enti, la formazione delle persone interessate alle problematiche della disabilità (insegnanti, terapisti, volontari, etc.).

b5 - Stabilire stretti rapporti di collaborazione, collegamento e convenzioni con enti pubblici (scuole, enti locali territoriali, A.S.L., Ospedali, Istituti di Ricerca e Cura) e privati, nonché associazioni aventi analoghe finalità, al fine di promuovere attività educative, sociosanitarie, riabilitative, sportive e di avviamento al lavoro e allo scopo di ricercare i necessari sostegni e fondi per il conseguimento delle finalità associative.

Tali finalità sono perseguite attraverso lo svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del codice del terzo settore:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

- c) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- e) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- f) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- g) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- h) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con il Decreto ministeriale 107/2021. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Titolo III

I Soci

Art.8

(Ammissione)

Sono ammessi a far parte dell'associazione tutte le persone che condividono le finalità dell'associazione e si impegnino a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione del richiedente è il Comitato Direttivo.

L'ammissione all'associazione è deliberata dal Comitato Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le sue complete generalità. In base alle disposizioni di legge sulla privacy tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'associazione.

All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota sociale di autofinanziamento annuale nella misura fissata dal Comitato Direttivo, al rispetto dello statuto e dei regolamenti emanati.

Il Consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

Il numero dei soci è illimitato.

Le attività svolte dai soci a favore dell'associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte a titolo di volontariato e totalmente gratuite. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

Art.9

(Diritti)

I soci aderenti all'associazione hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalla legge e dal presente statuto, compreso il diritto di esaminare i libri sociali e di trarne copia con preavviso scritto di almeno 15 giorni al Presidente dell'associazione. Il socio ha diritto di essere rimborsato delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata.

Art.10

(Doveri)

Gli aderenti all'associazione devono svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, devono pagare la quota sociale e attenersi al presente statuto.

Il comportamento verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione è animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza e buona fede.

Art.11

(Rigetto domanda di ammissione/Recesso/Esclusione)

In caso di rigetto della domanda di ammissione il Comitato Direttivo deve motivare la delibera di rigetto e darne comunicazione all'interessato. Questi può entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della prima successiva convocazione.

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Comitato Direttivo. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato.

Il socio che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dal Comitato Direttivo, dopo aver ascoltato le giustificazioni della persona. Contro la decisione del Comitato Direttivo, il socio escluso entro trenta giorni può appellarsi all'assemblea che decide in via definitiva, con voto segreto, a maggioranza semplice.

Titolo IV

Gli Organi

Art.12

(Indicazione degli Organi)

Sono organi dell'associazione: l'assemblea e il comitato direttivo.

Capo I: L'assemblea

Art.13

(Composizione)

L'assemblea è organo sovrano dell'associazione. Essa è composta da tutti i soci aderenti all'associazione. L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione. Ciascun socio ha un voto. Ciascun socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di 3 soci.

Art.14

(Convocazione)

L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, su convocazione del presidente, e ogni qual volta ne facciano specifica richiesta almeno un terzo dei soci

E' convocata in sessione ordinaria o straordinaria.

Il presidente convoca l'assemblea con avviso scritto, anche per posta elettronica, contenente l'ordine del giorno, spedito almeno 10 giorni prima della riunione, al domicilio di ciascuno degli associati, quale risultante dal registro degli associati. In caso di urgenza l'assemblea può essere convocata per telegramma, fax o mail, spedito almeno 3 gg prima dell'adunanza.

L'assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento dell'associazione;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Art.15

(Validità dell'assemblea)

In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati.

In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti.

L'assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza a condizione che sia consentito al presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione.

Art.16

(Votazione)

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti presenti come indicato all'art. 15.

In assemblea straordinaria per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole dei $\frac{2}{3}$ dei presenti.

In assemblea straordinaria per deliberare lo scioglimento trasformazione, fusione o scissione dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti persone.

Art.17

(Verbalizzazione)

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in verbale, redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente. Il verbale è riportato in apposito registro, tenuto a cura del presidente, nella sede dell'associazione.

Ogni associato ha diritto di consultare il registro dei verbali e di trarne copia.

Capo II: Il Comitato Direttivo

Art.18

(Composizione)

Il comitato direttivo è composto da un minimo di tre fino ad un massimo di nove membri, secondo la determinazione dell'assemblea, ed eletti dall'assemblea fra gli associati. Tra i membri eletti il comitato direttivo, a maggioranza dei componenti, astenuto l'interessato, nomina il presidente, il segretario e il tesoriere. Il comitato può nominare un vice presidente con funzioni vicarie.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Comitato direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di sua competenza tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;

- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

Il comitato direttivo è validamente costituito con la presenza di almeno tre componenti anche avvalendosi di strumenti di comunicazione a distanza.

Art.19

(Presidente del comitato direttivo)

Il presidente dell'associazione è il presidente del comitato direttivo.

Art.20

(Durata e funzioni)

Il comitato direttivo, che dura in carica per il periodo di tre anni, rieleggibile senza limitazioni, può essere revocato dall'assemblea con la maggioranza semplice.

Le deliberazioni del comitato direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Fino alla prima convocazione dell'assemblea, chiamata a ratificarlo, il comitato direttivo è nominato in sede di atto costitutivo dagli associati costituenti.

Capo III:

Il presidente

ART: 21

(Elezione)

Il presidente è eletto dal comitato direttivo tra i suoi componenti, a maggioranza degli stessi.

ART.22

(Durata)

Il presidente dura in carica tre anni

L'assemblea, con la maggioranza semplice, può revocare il presidente.

Il mese prima della scadenza, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo comitato direttivo.

ART.23

(Funzioni)

Il presidente rappresenta l'associazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano l'associazione.

Il presidente presiede l'assemblea e cura l'ordinato svolgimento dei lavori.

Sottoscrive il verbale dell'assemblea e cura che sia custodito presso la sede dell'associazione dove può essere consultato dagli associati.

TITOLO V

LE RISORSE ECONOMICHE

Art. 24

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative nella misura decisa annualmente dal comitato direttivo
- erogazioni liberali, donazioni e lasciti
- attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del Codice del terzo settore
- attività secondarie e strumentali ai sensi dell'art. 6 del codice del terzo settore
- entrate e rimborsi da contratti e convenzioni
- ogni altro tipo di entrata ammessa per legge.

ART. 25

(I beni)

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili.

I beni immobili e i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'associazione e sono ad essa intestati.

I beni mobili acquistati sono elencati in un inventario conservato presso la sede dell'associazione.

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 26

(Quote associative)

Le quote associative sono versate annualmente dagli associati nella misura stabilita dal comitato direttivo.

ART. 27

(Erogazioni liberali, donazioni e lasciti)

Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal comitato direttivo che delibera sull'utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'associazione.

I lasciti testamentari sono accettati, con beneficio d'inventario dall'assemblea, che delibera sulla utilizzazione di essi, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.

Il presidente attua le delibere dell'assemblea e compie i relativi atti giuridici.

ART. 28

(Devoluzione dei beni)

In caso di scioglimento o cessazione dell'associazione, i beni, esistenti dopo la liquidazione, saranno devoluti, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art. 45, c.1 del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

TITOLO VI

IL BILANCIO

ART. 29

(Bilancio/Rendiconto di cassa)

I documenti di bilancio (rendiconto di cassa) dell'associazione sono annuali a decorrere dal 1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno. Il primo esercizio decorre dalla data di costituzione e termina il 31 dicembre dell'anno successivo.

Il bilancio (rendiconto di cassa) contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relativamente all'anno trascorso.

Il Comitato direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del codice del terzo settore, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 30

(Approvazione del bilancio)

Il bilancio è approvato dall'assemblea, da tenersi entro il 30 Aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale, a maggioranza semplice dei presenti.

Il bilancio è depositato presso la sede dell'associazione entro dieci giorni prima della seduta, e può essere consultato da ogni associato.

Una volta approvato dall'assemblea il bilancio è depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

L'eventuale avanzo di gestione, che potrà essere riportato a nuovo, sarà reinvestito a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

TITOLO VII

SCIoglimento

ART. 31

(Scioglimento)

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato con la presenza ed il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in assemblea straordinaria.

L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo a norma dell'art. 28 del presente Statuto.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 32

(Disposizioni finali)

Per quanto non previsto da questo statuto si fa riferimento alla normativa vigente ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 33

(Clausola compromissoria)

Gli associati sono tenuti a rimettere ogni decisione su controversie nascenti dall'interpretazione del presente statuto e/o da rapporti con altri associati e/o con l'associazione ad un Arbitro, amichevole compositore, nominato su accordo tra le parti interessate alla controversia.

In caso di disaccordo sulla nomina dell'Arbitro, la nomina stessa è rimessa alla decisione del Presidente del Tribunale di Arezzo, ad istanza della parte più diligente.

L'Arbitro è a tutti gli effetti mandatario delle parti, svolge il proprio incarico senza formalità di procedura, con l'obbligo di assicurare l'esercizio del contraddittorio.

